

49274
20/04/04
B

Statuto Associativo

Titolo I - Istituzione e Scopi dell'Associazione

Articolo 1

E' costituita nel Comune di Campi Bisenzio, con sede in S. Donnino, l'organizzazione di volontariato "Fratellanza Popolare di S. Donnino - Associazione Volontaria di Soccorso - ODV", di seguito più brevemente indicata come "Fratellanza Popolare", aderente alla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

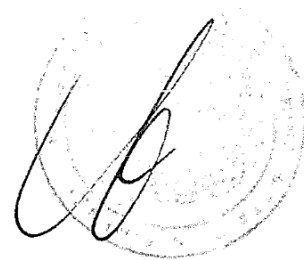
La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

L'Associazione, organismo laico, libero da ogni movimento od influenza politica, indipendente da qualsiasi partito, si asterrà da qualunque manifestazione di carattere esclusivamente politico o religioso.

Articolo 2

L'Associazione che persegue, in Toscana, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge, senza fini di lucro, le seguenti attività:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto di malati e feriti apportare pronto soccorso in caso di ferimenti o infortuni;
- b) gestire, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private, servizi sanitari, organizzare servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
- c) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, attività, servizi e centri di riabilitazione;
- d) organizzare e gestire i servizi di carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) promuovere ed organizzare iniziative di protezione civile, portando immediato soccorso ed efficace assistenza nelle località colpite da disastri e calamità, sia all'interno che al di fuori del territorio nazionale; e tutelare in via preventiva l'ambiente ed il territorio mediante la cura delle aree boschive e del verde pubblico, anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;
- f) promuovere e far rispettare tutto ciò che possa essere di pubblica utilità per l'igiene pubblica e privata, farsi interprete delle disposizioni delle autorità in materia di igiene;



- g) promuovere ed organizzare iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, mediante pubblicazioni, conferenze, tavole rotonde ed interventi, in materia di igiene e profilassi;
- h) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti di altri enti;
- i) promuovere e curare la donazione del sangue;
- j) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero con finalità sociali;
- k) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, asili nido, scuole materne, centri di assistenza e accudimento, campi scuola estivi in relazione alle particolari esigenze della famiglia, iniziative di sostegno e assistenza per le madri in situazioni di disagio, organizzazione e gestione di servizi di baby-sitter;
- l) promuovere ed organizzare raduni, manifestazioni e, più in generale, attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo di interesse sociale;
- m) promuovere ed organizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ivi compresa la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) promuovere ed organizzare attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- o) organizzare in favore dei cittadini un servizio di onoranze e trasporto funebre completo che rappresenti, in ogni forma possibile, l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto, e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi; promuovere ed organizzare aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche e private;
- p) la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- q) la cooperazione allo sviluppo;
- r) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) la cura di procedure di adozione internazionale;
- t) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

v) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;

w) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

In ossequio agli scopi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Articolo 3

Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione provvede:

- a) con le quote annue, ordinarie e straordinarie, dei soci;
- b) con lasciti, donazioni ed oblazioni, che potranno essere fatti in favore dell'Associazione, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- c) con proventi diversi inclusi quelli derivanti da apposite convenzioni con gli organismi ed enti regionali competenti a corrispondere rimborsi o assegni in genere, per servizi socio sanitari o di altro genere resi dall'Associazione, inclusi anche rimborsi ed assegni corrisposti da terzi in genere;
- d) con contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- f) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell'associazione;
- g) entrate derivanti da partecipazioni ad enti e/o società nel rispetto dei limiti di legge;
- h) raccolta di fondi;
- i) somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- j) somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- k) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- l) da ogni altra entrata consentita dalla legge compatibile con le finalità statutarie.

Sempre per il conseguimento di detti scopi l'Associazione può compiere tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che non sia prevista per legge. Il patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, faded stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Articolo 4

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, approvato dai soci, dal regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo, e dai deliberati degli organi collegiali.

Articolo 5

L'Associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo. La bandiera è di drappo azzurro ornato di due nastri coi colori nazionali. Lo stemma sociale è costituito da una croce rossa in campo azzurro, contornata da fronde di quercia e alloro. Nella croce due mani si stringono.

Intorno la denominazione dell'Associazione. Il sigillo sociale imprime lo stemma.

Per i soci l'Associazione rilascia una tessera di riconoscimento.

La tessera sociale ha la validità di un anno solare ed il rinnovo deve essere effettuato entro il terzo mese dell'esercizio sociale.

Titolo II - I Soci

Articolo 6

L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività spontanea, personale e gratuita dei suoi aderenti.

L'Associazione si compone di una sola categoria di soci che devono uniformarsi a quanto prescrivono il presente statuto ed regolamento interno ed a tutte le deliberazioni che potranno essere prese dall'Assemblea dei soci per il buon funzionamento dell'Associazione e dal Consiglio Direttivo.

I soci devono pagare una quota annua di associazione che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha comunque il potere di determinare una quota straordinaria, da chiedere ai soci per il raggiungimento di uno specifico obiettivo, che verrà a questi illustrato durante l'Assemblea.

Pur fondando le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Articolo 7

E' socio dell'Associazione chiunque, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, avanzata regolare domanda d'iscrizione, abbia ottenuto l'ammissione dal Consiglio Direttivo, e si impegni a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Il Consiglio Direttivo decide motivatamente sulle domande di

ammissione, sia che le accetti sia che le respinga, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione, e sui provvedimenti di espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di ammissione e di espulsioni può, esclusivamente dall'istante o dall'espulso, essere proposto ricorso, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Assemblea dei soci che decide in via definitiva in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio, a seguito di accettazione della domanda, provvede all'annotazione del nuovo associato nell'apposito libro degli associati.

I minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi all'Associazione ed a prestare la loro opera di volontari con il consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale.

I soci dovranno essere iscritti nel libro dei soci, regolarmente tenuto e custodito nei locali dell'Associazione con ogni strumento tecnologico purché sia consentita la stampa su pagine progressive numerate.

Il rapporto associativo è personale e non è trasmissibile a nessun titolo.

Articolo 8

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.

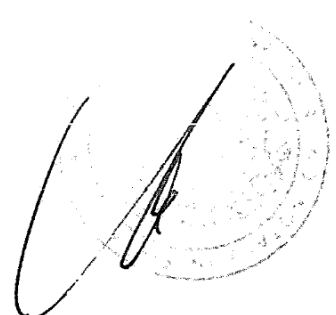
I doveri dei soci sono:

- a) rispettare lo statuto, il regolamento ed i deliberati degli organi associativi;
- b) essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi, il patrimonio, nonché l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 9

La qualità di socio si perde, a seguito della delibera di espulsione del Consiglio Direttivo, per:

- a) morosità nel pagamento della quota associativa;
- b) mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi associativi;
- c) inadempienze gravi nello svolgimento di servizi e/o man-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, faded stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

sioni affidategli;

d) comportamenti contrastanti con i principi ispiratori e/o gli scopi dell'Associazione;

e) avere riportato una condanna penale passata in giudicato per reati comuni con esclusione dei reati politici, sindacali e di opinione.

Tali inadempienze, inosservanze, comportamenti dovranno essere contestati per iscritto al socio, che ha il diritto di presentare le proprie difese nel termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione degli addebiti.

La qualità di socio si perde altresì per dimissioni, se il socio ha comunicato di volere recedere dal rapporto associativo, oppure per decesso.

I soci espulsi per morosità potranno essere nuovamente associati purché facciano nuova domanda di ammissione e questa venga accettata dal Consiglio Direttivo.

Titolo III - Il Patrimonio Sociale

Articolo 10

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

a) dai depositi bancari e finanziari;

b) beni mobili, immobili e mobili registrati;

c) lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio sociale è proprietà esclusiva dell'Associazione.

Articolo 11

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, documenta il carattere secondario e strumentale di alcune attività, e indica le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; predispone altresì i rendiconti delle eventuali raccolte fondi compiute nell'esercizio di riferimento.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

I documenti di cui sopra dovranno essere redatti in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i predetti documenti presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori e ad ogni altra relazione prevista per legge.

Titolo IV - Cariche Sociali

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Non possono venire eletti negli organi sociali quei soci che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Nessun socio può ricoprire doppie cariche elettive.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori iscritti agli Albi professionali e fatto salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.

Articolo 13

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 a 13 membri, numero variabile secondo le determinazioni dell'assemblea che li nomina.

Il Consiglio Direttivo è eletto tra gli associati secondo le norme dei successivi articoli, e dura in carica tre anni.

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, appena eletto, durante la prima riunione presieduta dal consigliere più anziano, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, l'Amministratore ed il Cassiere, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera i criteri, le condizioni ed i limiti, e stabilendo altresì l'attribuzione della eventuale rappresentanza dell'Associazione.

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica sino a quando non sia formato ed insediato il successivo.

Le adunanze del Consiglio Direttivo si tengono ordinariamente ogni 15 (quindici) giorni, e straordinariamente nei casi di urgenza a richiesta del Presidente, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito registro.

Articolo 14

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità l'argomento viene riproposto.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo esercita con autorità i seguenti compiti:

- a) vigila su tutti i servizi che si svolgono in seno all'Associazione;
- b) delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ivi compreso l'acquisto di immobili e di autoveicoli con la sola limitazione delle vendite e permuta di immobili e la costituzione di ipoteche sugli immobili sociali che dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci;
- c) esegue i deliberati dell'assemblea;
- d) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo, od alternativamente il rendiconto finanziario per cassa, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Collegio dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- e) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- g) delibera l'adesione di nuovi soci e la loro espulsione;
- h) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rap-

porto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto;

i) propone la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero delibera la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e propone altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie. In tal caso la deliberazione dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;

j) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Articolo 16

Il consigliere che senza giustificato motivo scritto mancherà a tre riunioni consecutive sarà considerato dimissionario dalla sua carica.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione di un associato ritenuto meritevole di detto incarico, e fatta salva la ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea. La decadenza del Consiglio Direttivo determina la decadenza anche degli altri organi associativi.

Nel caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi e gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi.

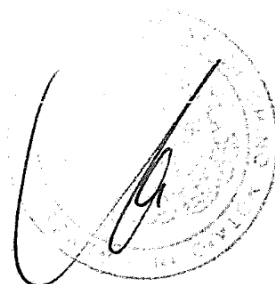
Articolo 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e stipula in nome dell'Associazione i contratti rispettando le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea secondo le rispettive competenze determinate dal presente statuto.

Il Presidente convoca e presiede sia le adunanze del Consiglio Direttivo come le Assemblee generali.

Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente prende sotto la propria responsabilità tutti i



provvedimenti richiesti dall'urgenza, chiedendone la ratifica, da parte del Consiglio Direttivo, alla prima occasione utile.

Articolo 18

II Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce nella sua assenza assumendo tutti gli obblighi della sua carica.

Articolo 19

Il Segretario, coadiuvato dalla struttura dell'Associazione:

- è depositario del sigillo sociale;
- cura la corrispondenza giornaliera;
- redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale; verbali che devono essere trascritti su un apposito libro con pagine numerate progressivamente e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario stesso;
- firma unitamente al Presidente tutti gli atti sociali ed i verbali delle adunanze suddette.

Articolo 20

L'Amministratore, coadiuvato dalla struttura dell'Associazione:

- compila i libri contabili;
- presenta i rendiconti ad ogni adunanza del Consiglio Direttivo;
- cura la tenuta degli inventari dei beni tutti dell'Associazione, dei beni mobili, immobili, automezzi e del materiale vario di proprietà dell'Associazione, di cui è responsabile, suggerendo al Presidente e/o al Consiglio Direttivo gli acquisti necessari ed indifferibili, e curandone poi l'esecuzione.

Articolo 21

Il Cassiere è depositario del patrimonio sociale.

Riscuote le quote sociali, per la cui riscossione è coadiuvato da esattori, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra soci di piena ed indiscussa fiducia.

A lui è corrisposta qualunque altra somma che sia versata in favore dell'Associazione. Tiene un libro giornale delle entrate e delle uscite, e verifica con regolarità la cassa dell'Associazione, di cui è responsabile, presentando la situazione di cassa ad ogni adunanza del Consiglio Direttivo.

Il Cassiere effettua i pagamenti mediante mandati sottoscritti congiuntamente e/o disgiuntamente con il Presidente.

Articolo 22

Il Provveditore ha il compito di vigilare su tutte le proprietà dell'Associazione, della cui buona custodia e conservazione è responsabile.

Coadiuva nella cura e la tenuta degli inventari dei beni tutti dell'Associazione, e dispone l'acquisto, su autorizzazione del Presidente, di quanto è necessario per lo svolgimento delle attività associative e la manutenzione dei beni di sua proprietà.

Articolo 23

L'Associazione deve dotarsi di un Collegio dei Sindaci Revisori, composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei revisori legali, e da due supplenti, che dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dei soci il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati.

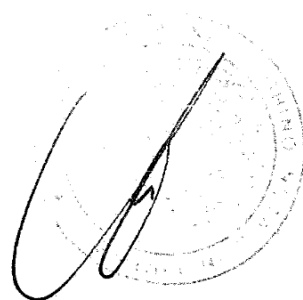
Il Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale od il rediconto finanziario per cassa, predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori



notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V - L'Assemblea e le Elezioni

Articolo 24

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Quella ordinaria ha luogo una volta all'anno in data da stabilirsi, ma non più tardi del 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle altre relazioni o rendiconti previsti dallo statuto e dalla legge, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante avviso da affiggere nella sede sociale ed anche per il tramite di mezzi di comunicazione telematica (agli associati che abbiano espressamente autorizzato tale forma di convocazione fornendo il relativo indirizzo).

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Per giustificati motivi tale termine può essere abbreviato.

L'Assemblea ordinaria può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, oppure su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori, e dovrà avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Articolo 25

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se vi intervenga almeno un terzo dei soci.

Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta ordinaria passa automaticamente in seconda convocazione trascorsa almeno un'ora dalla prima, ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta straordinaria passa automaticamente in seconda convocazione trascorsa almeno un'ora dalla prima, ed è validamente costituita a condizione che siano presenti almeno cinquantuno associati aventi diritto al voto.

Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea relative a modifiche dello

statuto, vendita o permuta di immobili o costituzioni di ipoteche sugli immobili sociali sono approvate con il voto favorevole di almeno centouno soci.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Qualora le proposte ottengano la parità dei consensi, si procederà a nuove votazioni.

Spetta all'Assemblea, all'atto della nomina della Commissione Elettorale, stabilire i requisiti da rispettare nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi.

Articolo 26

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione redige il verbale, da trascrivere in apposito libro.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con le quote sociali ed iscritti da non meno di tre mesi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, ma può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

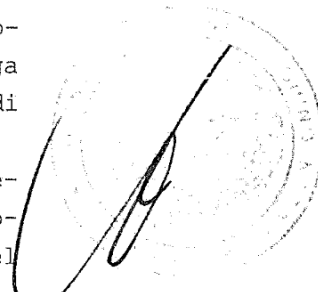
Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.

E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 27

L'Assemblea ha il compito di:

- a) portare a conoscenza dei soci l'operato svolto durante l'anno dal Consiglio Direttivo ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) discutere gli affari generali e particolari che saranno inseriti nell'ordine del giorno;
- d) nominare ogni due anni la Commissione Elettorale per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e dei Sindaci Revisori;
- e) eleggere, ed eventualmente revocare, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) incaricare un Revisore esterno all'Associazione nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and appears to be an official seal or logo, possibly containing text around its perimeter, though it is not legible. The signature is a stylized, cursive script.

per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni;

- g) stabilire le modalità della procedura elettorale, ivi compresi i requisiti cui dovrà attenersi la Commissione Elettorale nello svolgimento delle sue funzioni;
- h) determinare l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- i) approvare le linee programmatiche della Associazione;
- j) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare sui ricorsi presentati dagli associati espulsi e sugli istanti non ammessi;
- l) approvare il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- m) approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- n) deliberare sull'istituzione di Sezioni;
- o) approvare le modifiche dello statuto sociale;
- p) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- q) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Articolo 28

La Commissione Elettorale è formata da tre a cinque membri. In seno alla stessa verrà nominato un Presidente ed un Segretario.

La Commissione è autonoma nel compiere quanto è necessario per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori.

La Commissione è formata da soci in regola con le quote sociali. La Commissione formula e accoglie le proposte di candidatura, ne controlla la validità, la regolarità formale e la compatibilità con le finalità statutarie, avendo cura di verificare che i candidati non abbiano tenuto comportamenti contrastanti con le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi associativi; e predispone le eventuali liste elettorali in ordine alfabetico, con un minimo ed un massimo candidati.

La Commissione in particolare determina i giorni delle votazioni (da compiersi in ogni caso entro e non oltre due mesi dall'Assemblea che ha nominato la Commissione Elettorale) curando che tali giorni siano di regola due, uno dei quali festivo; e altresì determina il numero dei seggi in cui si raccolgano le votazioni ed il loro orario di apertura che in ogni caso non dovrà essere inferiore a complessive otto ore nei due giorni prescelti.

Articolo 29

La votazione per elezione avviene per scrutinio segreto.

Ogni scheda stampata è firmata dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale e sarà consegnata personalmente al socio elettore. Il socio dopo aver espresso il proprio voto la consegnerà al membro della Commissione che la deporrà nell'urna, annotando il nome dell'elettore nell'elenco dei soci.

Titolo VI - Norme finali

Articolo 30

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libriobbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

Articolo 31

L'Associazione potrà essere sciolta con delibera assembleare con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile e sue successive modifiche o integrazioni, in caso di scioglimento si applicheranno al presente statuto le norme vigenti in materia con particolare riferimento agli artt. 31 e 32 del Codice Civile.

In caso di scioglimento il patrimonio esistente dell'Associazione non potrà essere ripartito tra gli associati ma dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri organismi di volontariato che abbiano fini identici o analoghi ed operino nello stesso territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to Alessio Ciriolo

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia dell'atto di vendita della casa di Firenze
per la somma di Lire 13.000.000 (tredici milioni)
IN CARA LEGGE PER TUTTI I CONSENTITI
Firenze, il 2 MARZO 2019
Simone Clementi Notaio

